

**Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)  
Sinossi ITALIANO**

Versione 1.0 del 13 gennaio 2020

<b>TESTO VERIFICA CIAP (2019)</b>	<b>TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)</b>
<b>INDICE</b>	<b>INDICE CIAP</b>
<b>CAPITOLO 1 OGGETTO, SCOPO E DEFINIZIONI</b>	<b>SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI</b>
Articolo 1 Oggetto	Articolo 1 Scopo
Articolo 2 Scopo	Articolo 2 Riserva di altre convenzioni
Articolo 3 Definizioni	Articolo 3 Esecuzione
<b>CAPITOLO 2 Campo d'applicazione</b>	<b>SEZIONE 2 (...)</b>
<i>Sezione 1 Campo d'applicazione soggettivo</i>	Articolo 4 Organo intercantonale
Articolo 4 Committenti	Articolo 5 (...)
Articolo 5 Diritto applicabile	<b>SEZIONE 3: CAMPO D'APPLICAZIONE</b>
Articolo 6 Offerenti	Articolo 5 <sup>bis</sup> Delimitazione
Articolo 7 Esenzione dall'assoggettamento	Articolo 6 Tipi di commesse
<i>Sezione 2 Campo d'applicazione oggettivo</i>	Articolo 7 Valori soglia
Articolo 8 Commessa pubblica	Articolo 8 Committente
Articolo 9 Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni	Articolo 9 Offerenti; reciprocità
Articolo 10 Eccezioni	Articolo 10 Eccezioni
<b>CAPITOLO 3 PRINCIPI GENERALI</b>	<b>SEZIONE 4: PROCEDURA</b>
Articolo 11 Principi procedurali	Articolo 11 Principi generali
Articolo 12 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale	Articolo 12 Tipi di procedura
Articolo 13 Ricusazione	Articolo 12 <sup>bis</sup> Scelta delle procedure
Articolo 14 Preimplicazione	Articolo 13 Disposizioni cantonali d'esecuzione
Articolo 15 Determinazione del valore della commessa	Articolo 14 Conclusione del contratto
<b>CAPITOLO 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>SEZIONE 5: PROTEZIONE GIURIDICA</b>
Articolo 16 Valori soglia	Articolo 15 Diritto di ricorso e termine
Articolo 17 Tipi di procedura	Articolo 16 Motivi di ricorso
Articolo 18 Pubblico concorso	Articolo 17 Effetto sospensivo
Articolo 19 Procedura selettiva	Articolo 18 Decisione
Articolo 20 Procedura mediante invito	<b>SEZIONE 6: VIGILANZA</b>
Articolo 21 Incarico diretto	Articolo 19 Controlli e sanzioni
	<b>SEZIONE 7: DISPOSIZIONI FINALI</b>
	Articolo 20 Adesione e recesso
	Articolo 21 Entrata in vigore
	Articolo 22 Diritto transitorio

Articolo 22	Concorsi e mandati di studio paralleli	ALLEGATO 1	Valori soglia per il settore dei trattati internazionali
Articolo 23	Aste elettroniche	ALLEGATO 2	Valori soglia e procedura per il settore non contemplato dai trattati internazionali
Articolo 24	Dialogo		
Articolo 25	Contratti quadro		
<b>CAPITOLO 5 CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE</b>		<b>INDICE DAAP</b>	
Articolo 26	Condizioni di partecipazione	<b>I. CAMPO D'APPLICAZIONE</b>	
Articolo 27	Criteri di idoneità	§ 1	Scopo
Articolo 28	Elenchi	§ 2	Valore della commessa
Articolo 29	Criteri di aggiudicazione	§ 3	Commesse edili
Articolo 30	Specifiche tecniche	§ 4	Commesse di forniture e di servizi
Articolo 31	Consorzi e subappaltatori	<b>II. OFFERENTE</b>	
Articolo 32	Lotti e prestazioni parziali	§ 5	Consorzi di lavoro o di offerenti
Articolo 33	Varianti	§ 6	Imprese partecipanti
Articolo 34	Requisiti formali	§ 7	Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro
<b>CAPITOLO 6 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE</b>		§ 8	Incompatibilità
Articolo 35	Contenuto del bando	<b>III. PROCEDURA</b>	
Articolo 36	Contenuto della documentazione del bando	§ 9	Procedura per incarico diretto
Articolo 37	Apertura delle offerte	<b>IV. AVVISO DI GARA</b>	
Articolo 38	Verifica delle offerte	§ 10	Forma
Articolo 39	Rettifica delle offerte	§ 11	Commesse globali
Articolo 40	Valutazione delle offerte	§ 12	Indicazioni
Articolo 41	Aggiudicazione	§ 13	Lingua
Articolo 42	Conclusione del contratto	§ 14	Documentazione di gara
Articolo 43	Interruzione	§ 15	Specifiche tecniche
Articolo 44	Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione	§ 16	Informazioni
Articolo 45	Sanzioni	§ 17	Carattere confidenziale e diritti d'autore
<b>CAPITOLO 7 TERMINI E PUBBLICAZIONI, STATISTICA</b>		§ 18	Termini: principi
Articolo 46	Termini	§ 19	Termini nel settore sottoposto ai trattati internazionali
Articolo 47	Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali	§ 20	Termini per il settore non sottoposto ai trattati internazionali
Articolo 48	Pubblicazioni	<b>V. IDONEITÀ DEGLI OFFERENTI</b>	
Articolo 49	Conservazione dei documenti	§ 21	Criteri d'idoneità
Articolo 50	Statistica	§ 22	Liste permanenti
<b>CAPITOLO 8 PROTEZIONE GIURIDICA</b>		<b>VI. OFFERTE</b>	
		§ 23	Presentazione delle offerte

Articolo 51	Notificazione di decisioni	§ 24	Presentazione della domanda di partecipazione
Articolo 52	Ricorso	§ 25	Indennità
Articolo 53	Oggetto del ricorso	§ 26	Apertura delle offerte
Articolo 54	Effetto sospensivo	§ 27	Motivi d'esclusione
Articolo 55	Diritto applicabile	§ 28	Esame delle offerte
Articolo 56	Termine, motivi di ricorso e legittimazione	§ 29	Spiegazioni
Articolo 57	Esame degli atti	§ 30	Divieto di negoziazioni
Articolo 58	Decisione sul ricorso	§ 31	Offerte insolitamente basse
Articolo 59	Revisione	<b>VII. AGGIUDICAZIONE DELLA COMMESSA</b>	
<b>CAPITOLO 9 AUTORITÀ</b>		§ 32	Criteri d'aggiudicazione
Articolo 60	Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni	§ 33	Suddivisione della commessa
Articolo 61	Organo intercantonale	§ 34	Pubblicazione dell'aggiudicazione
Articolo 62	Controlli	§ 35	Revoca dell'aggiudicazione
<b>CAPITOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI</b>		§ 36	Interruzione e ripetizione della procedura
Articolo 63	Adesione, recesso, modifica e abrogazione	§ 37	Notificazione di decisioni
Articolo 64	Diritto transitorio	<b>VIII. SORVEGLIANZA</b>	
Articolo 65	Entrata in vigore	§ 38	Sanzioni [materia per una legge formale]
ALLEGATO 1:	Valori soglia secondo i trattati internazionali	§ 39	Statistica
ALLEGATO 2:	Valori soglia e procedure applicabili alle commesse non sottomesse ai trattati internazionali	§ 40	Archiviazione
ALLEGATO 3:	Convenzioni fondamentali dell'OIL		
ALLEGATO 4:	Convenzioni fondamentali per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali		

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>CAPITOLO 1 OGGETTO, SCOPO E DEFINIZIONI</b>	
<b>Articolo 1 Oggetto</b>	
<p>Il presente Concordato si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.</p>	<p>--</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 2 Scopo</b>	<b>Articolo 1 Scopo (CIAP)</b>
<p>Il presente Concordato persegue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell'economia pubblica;</li> <li>b. la trasparenza della procedura di aggiudicazione;</li> <li>c. il trattamento paritario e non discriminatorio degli offerenti;</li> <li>d. il promovimento di una concorrenza efficace ed equa tra gli offerenti, in particolare mediante misure contro gli accordi illeciti in materia di concorrenza e contro la corruzione.</li> </ul>	<p>3 In particolare i suoi obiettivi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti;</li> <li>b. garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché un'aggiudicazione imparziale;</li> <li>c. assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione;</li> <li>d. consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.</li> </ul>
	<p>1 Il presente concordato disciplina l'apertura reciproca degli appalti pubblici da parte dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti preposti a compiti cantonali o comunali. Esso coinvolge anche terzi, sempre che questi siano vincolati da accordi internazionali.</p>
	<p>2 Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo, come pure trasporre nel diritto cantonale gli impegni derivanti in particolare dal Government Procurement Agreement (GPA) e dall'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.</p>
	<b>§ 1 Scopo (DAAP)</b>
	<p>Le presenti direttive d'aggiudicazione disciplinano i dettagli dell'aggiudicazione di commesse sottoposte al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) nonché alla legge federale sul mercato interno (LMI).</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 3 Definizioni</b>	
<p>Nel presente Concordato si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>offerenti</i>: le persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato oppure gruppi di tali persone che offrono prestazioni, chiedono di partecipare a un bando pubblico o chiedono che sia loro trasferito un compito pubblico o che sia loro rilasciata una concessione;</li> <li>b. <i>impresa pubblica</i>: l'impresa sulla quale le autorità dello Stato possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante in virtù di rapporti di proprietà, di una partecipazione finanziaria o delle disposizioni applicabili a tali imprese; si presume un'influenza dominante se l'impresa è finanziata in prevalenza dallo Stato o da altre imprese pubbliche, se la sua direzione è soggetta alla vigilanza dello Stato o di altre imprese pubbliche o se il suo organo di amministrazione, direzione o vigilanza è composto in maggioranza da membri nominati dallo Stato o da altre imprese pubbliche;</li> <li>c. <i>ambito di applicazione dei trattati internazionali</i>: il campo d'applicazione degli impegni internazionali della Svizzera relativi agli appalti pubblici;</li> <li>d. <i>condizioni di lavoro</i>: le disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni relative al contratto di lavoro, le disposizioni normative dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro usuali per il luogo e il settore;</li> <li>e. <i>disposizioni in materia di tutela dei lavoratori</i>: le disposizioni del diritto pubblico del lavoro, comprese le disposizioni della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro e del pertinente diritto di esecuzione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni;</li> </ul>	<p>--</p>

- |   |  |
|---|--|
| <p>f. <i>istituzione di diritto pubblico</i>: ogni istituzione che</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– è stata costituita con uno scopo specifico per adempiere compiti nel pubblico interesse non di carattere commerciale;</li><li>– ha una personalità giuridica; e</li><li>– è finanziata in prevalenza dallo Stato, dalle collettività territoriali o da altre istituzioni di diritto pubblico, per quanto riguarda la sua direzione è soggetta alla vigilanza di questi ultimi oppure il cui organo di gestione, direzione o vigilanza consta in maggioranza di membri designati dallo Stato, dalle collettività territoriali o da altre istituzioni di diritto pubblico;</li></ul> <p>g. <i>autorità dello Stato</i>: lo Stato, le collettività territoriali, le istituzioni di diritto pubblico e le associazioni composte di una o più di queste collettività o istituzioni di diritto pubblico.</p> |  |
|---|--|

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>CAPITOLO 2 CAMPO D'APPLICAZIONE</b>	
<i>Sezione 1 Campo d'applicazione soggettivo</i>	
<b>Articolo 4 Committenti</b>	<b>Articolo 8 Committente (CIAP)</b>
<p>1 Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sottostanno al presente Concordato le autorità dello Stato e le unità amministrative centrali e decentralizzate, comprese le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale, distrettuale e comunale nell'ottica del diritto cantonale e comunale, ad eccezione delle loro attività commerciali.</p>	<p>1 Nel settore dei trattati internazionali sottostanno al presente concordato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i Cantoni, i Comuni nonché le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;</li> <li>b. (...)</li> </ul>
<p>2 Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sottostanno al presente Concordato sia le autorità dello Stato sia le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizio pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali a condizione che esercitino in Svizzera attività in uno dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile o approvvigionamento di queste reti in acqua potabile;</li> <li>b. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o approvvigionamento di queste reti in energia elettrica;</li> <li>c. gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto urbano, dei sistemi automatici, delle tramvie, delle filovie, delle linee di autobus o delle funivie;</li> <li>d. messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto;</li> <li>e. messa a disposizione dei vettori nel traffico fluviale di porti interni o di altri terminali di trasporto;</li> </ul>	<p>1 Nel settore dei trattati internazionali sottostanno al presente concordato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. autorità, nonché imprese pubbliche e private, dotate di diritti esclusivi o speciali, nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni. Sottostanno al presente concordato unicamente le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell'esercizio di queste attività;</li> <li>d. altri committenti secondo i corrispondenti trattati internazionali.</li> </ul>



<p>f. messa a disposizione o gestione di ferrovie, compresi i trasporti effettuati avvalendosi di tali infrastrutture;</p> <p>g. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o approvvigionamento di queste reti in gas o calore; o</p> <p>h. sfruttamento di un'area geografica delimitata per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.</p>	
<p>3 I committenti di cui al capoverso 2 sottostanno al presente Concordato unicamente nel caso di appalti pubblici nel settore di attività descritto, non però per le loro altre attività.</p>	
<p>4 Per gli appalti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sottostanno inoltre al presente Concordato:</p> <p>a. altri enti preposti a compiti cantonali e comunali, ad eccezione delle loro attività commerciali;</p> <p>b. oggetti e prestazioni di servizio, che sono sovvenzionati con fondi pubblici per oltre il 50 per cento dei costi complessivi.</p>	<p>2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali sottostanno inoltre al presente concordato:</p> <p>a. altri enti preposti a compiti cantonali o comunali, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;</p> <p>b. oggetti e prestazioni sussidiati per più del 50 per cento dei costi complessivi.</p>
<p>5 Il terzo che aggiudica una commessa pubblica per conto di uno o più committenti sottostà al presente Concordato come il committente che rappresenta.</p>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 5 Diritto applicabile</b>	<b>Articolo 8 Committente (CIAP)</b>
<p>1 Se più committenti sottoposti al diritto federale e al presente Concordato partecipano a un appalto pubblico, è applicabile il diritto dell'ente pubblico il cui committente assume la maggior parte del finanziamento. Il presente Concordato si applica se la quota cantonale supera complessivamente la quota della Confederazione.</p>	<p>3 Le aggiudicazioni, a cui partecipano diversi committenti secondo i capoversi 1 e 2, sottostanno al diritto del luogo di sede del committente principale. [...] Rimangono riservati accordi deroganti.</p>
<p>2 Se più committenti sottoposti al presente Concordato partecipano a un appalto pubblico, è applicabile il diritto del Cantone che assume la maggior parte del finanziamento.</p>	
<p>3 In deroga ai principi che precedono, più committenti partecipanti a un appalto pubblico possono, di comune accordo, sottoporre l'appalto pubblico al diritto di un committente partecipante.</p>	
<p>4 Un appalto pubblico, la cui esecuzione non ha luogo nel territorio giuridico del committente, sottostà, a scelta, al diritto della sede del committente oppure del luogo dove le prestazioni vengono in prevalenza fornite.</p>	<p>4 Le aggiudicazioni di commesse di un committente secondo i capoversi 1 e 2, la cui esecuzione non ha luogo nel territorio giuridico della sua sede, sottostanno al diritto del luogo della sede del committente o, a titolo sostitutivo, del luogo dell'attività principale.</p>
<p>5 Un appalto pubblico da parte di un ente comune sottostà al diritto vigente nel luogo in cui ha sede l'ente. Se questo non ha una sede, si applica il diritto del luogo dove le prestazioni vengono in prevalenza fornite.</p>	<p>3 [...] Le aggiudicazioni da parte di un ente comune sottostanno al diritto del luogo di sede dell'ente. Se quest'ultimo non ha una sede, è applicabile il diritto del luogo dell'attività principale o dell'esecuzione del lavoro. [...]</p>
<p>6 Le imprese pubbliche o private che godono di diritti esclusivi o speciali conferiti dalla Confederazione o che eseguono compiti nell'interesse nazionale possono scegliere di sottoporre i loro appalti pubblici al diritto applicabile presso la loro sede o al diritto federale.</p>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 6 Offerenti</b>	<b>Articolo 9 Offerenti; reciprocità (CIAP)</b>
<p>1 Secondo il presente Concordato sono ammessi a presentare un'offerta gli offerenti della Svizzera nonché gli offerenti di altri Stati nei confronti dei quali la Svizzera si è impegnata contrattualmente a garantire l'accesso al mercato nel quadro degli impegni assunti reciprocamente.</p>	<p>Il presente concordato è applicabile a offerte di offerenti che hanno sede o domicilio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in un Cantone concordatario;</li> <li>b. in uno Stato che è tenuto in virtù di un trattato internazionale ad applicare un regime di appalti pubblici.</li> <li>c. (...)</li> </ul>
<p>2 Gli offerenti esteri sono ammessi a presentare un'offerta per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, a condizione che il loro Stato accordi la reciprocità o che il committente vi acconsenta.</p>	
<p>3 Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l'accesso al mercato. L'elenco è aggiornato periodicamente.</p>	
<p>4 I Cantoni possono stipulare accordi con le regioni di frontiera e gli Stati confinanti.</p>	<p><b>Articolo 2 Riserva di altre convenzioni (CIAP)</b></p> <p>I Cantoni concordatari si riservano il diritto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di estendere il campo di applicazione del presente concordato, o consolidare ulteriormente la loro collaborazione in altro modo;</li> <li>b. concludere convenzioni con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi.</li> </ul>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 7 Esenzione dall'assoggettamento</b>	
<p>1 Se in un mercato settoriale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 esiste una concorrenza efficace, l'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) può proporre al Consiglio federale di esentare integralmente o parzialmente dall'assoggettamento al presente Concordato gli appalti pubblici in tale mercato. I committenti che agiscono nel mercato settoriale in questione sono autorizzati a sottoporre all'OiAp una domanda di esenzione dall'assoggettamento.</p>	--
<p>2 L'esenzione dei relativi appalti pubblici si applica a tutti i committenti che agiscono nel mercato settoriale in questione.</p>	--

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Sezione 2 Campo d'applicazione oggettivo</b>	
<b>Articolo 8 Commessa pubblica</b>	
<p>1 Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente.</p>	
<p>2 Si distinguono le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prestazioni edili (ramo principale e ramo accessorio dell'edilizia);</li> <li>b. forniture;</li> <li>c. prestazioni di servizio.</li> </ul>	<p>1 Nel settore dei trattati internazionali, il presente concordato è applicabile alle commesse definite nei trattati internazionali, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. commesse edili in merito all'esecuzione di opere di edilizia o di genio civile;</li> <li>b. commesse di forniture in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;</li> <li>c. commesse di prestazioni di servizio.</li> </ul>
	<p>2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, il presente concordato è applicabile a tutti i tipi di commesse pubbliche.</p>
<p>3 Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell'intento o con l'effetto di eludere le disposizioni del presente Concordato.</p>	
<b>§ 3 Commesse edili (DAAP)</b>	
<p>1 L'edilizia principale comprende tutti i lavori necessari per completare gli elementi portanti di un'opera. I lavori rimanenti sono considerati edilizia secondaria.</p>	
<p>2 Nel settore non sottoposto ai trattati internazionali, la procedura da applicare è determinata in base al valore delle singole commesse.</p>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 9 Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni</b>	
<p>Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all'offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali l'offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un'indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali del diritto federale e cantonale.</p>	<p>--</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 10 Eccezioni</b>	<b>Articolo 10 Eccezioni (CIAP)</b>
<p>1 Il presente Concordato non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. all'acquisto di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale o a essere utilizzate per la produzione o per l'offerta di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale;</li> <li>b. all'acquisto, alla locazione o all'affitto di fondi, costruzioni e impianti né ai relativi diritti;</li> <li>c. al versamento di aiuti finanziari;</li> <li>d. ai contratti sui servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita, al trasferimento o alla gestione di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché sui servizi forniti da banche centrali;</li> <li>e. alle commesse aggiudicate a istituzioni per i disabili, organizzazioni attive nell'integrazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari;</li> <li>f. ai contratti fondati sul diritto in materia di personale;</li> <li>g. agli istituti di previdenza di diritto pubblico dei Cantoni e dei Comuni.</li> </ul>	<p>1 Il presente concordato non è applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena;</li> </ul>
	<p>1 Il presente concordato non è applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. alle commesse assegnate nell'ambito di programmi d'aiuto all'agricoltura e alimentazione;</li> <li>c. alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attuazione, aggiudicate in virtù di un trattato internazionale;</li> <li>d. alle commesse aggiudicate a un'organizzazione internazionale in virtù di una speciale procedura;</li> </ul>

<p>2 Il presente Concordato non si applica nemmeno all'acquisto di prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. di offerenti cui spetta il diritto esclusivo di fornire tali prestazioni;</li> <li>b. di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto in materia di appalti pubblici, a condizione che tali committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati;</li> <li>c. di unità organizzative del committente non autonome;</li> <li>d. di offerenti sui quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello che esercita sui propri servizi, a condizione che tali offerenti forniscano le loro prestazioni essenzialmente per il committente.</li> </ul>	
<p>3 Il presente Concordato non si applica se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ciò è ritenuto necessario per la tutela e il mantenimento della sicurezza esterna o interna o dell'ordine pubblico;</li> <li>b. ciò è necessario per la tutela della salute o della vita delle persone o per la protezione della fauna e della flora;</li> <li>c. la messa a concorso delle commesse pubbliche violerebbe diritti della proprietà intellettuale.</li> </ul>	<p>2 Il committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conformemente alle disposizioni del presente concordato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. se con ciò sono in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica;</li> <li>b. se ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell'uomo, degli animali e dei vegetali, o</li> <li>c. se con ciò si violano i diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.</li> </ul> <p><sup>1</sup> Il presente concordato non è applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. alle commesse per l'acquisto di armi, munizioni o materiale bellico, nonché per la costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell'ambito della difesa nazionale e dell'esercito.</li> </ul>



TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>CAPITOLO 3 PRINCIPI GENERALI</b>	
<b>Articolo 11 Principi procedurali</b>	<b>Articolo 11 Principi generali (CIAP)</b>
<p>Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente osserva i seguenti principi procedurali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale;</li> <li>b. adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione;</li> <li>c. assicura la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della procedura;</li> <li>d. rinuncia a svolgere negoziazioni sul prezzo;</li> <li>e. tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti.</li> </ul>	<p>Nell'aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti;</li> <li>b. concorrenza efficace;</li> <li>c. divieto di negoziazioni;</li> <li>d. rispetto delle norme di ricusa;</li> <li>e. osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;</li> <li>f. parità di trattamento tra donna e uomo;</li> <li>g. trattamento confidenziale delle informazioni.</li> </ul>
	<p><b>§ 30 Divieto di negoziazioni (DAAP)</b></p> <p>1 Negoziations tra il committente e l'offerente circa i prezzi, riduzioni del prezzo e modifiche del contenuto delle prestazioni non sono ammesse in questo contesto.</p> <p>2 Nella procedura per incarico diretto le negoziazioni sono ammesse.</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 12 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale</b>	<b>§ 7 Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro (DAAP)</b>
<p>1 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti in Svizzera, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo.</p>	<p>1 Il committente garantisce contrattualmente che l'offerente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rispetti le disposizioni vigenti in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro, come pure la parità di trattamento tra uomo e donna;</li> <li>b. obblighi a sua volta per contratto i terzi, a cui subappalta delle commesse, a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro, nonché la parità di trattamento tra uomo e donna.</li> </ul> <p>2 Quali condizioni di lavoro valgono le prescrizioni dei contratti collettivi e normali di lavoro; in mancanza di simili contratti, sono applicabili le prescrizioni usuali per il luogo e la professione. Tutte le disposizioni valide in Svizzera sono ritenute equivalenti.</p>
<p>2 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all'allegato 3. Può inoltre esigere che siano osservati altri standard internazionali importanti in materia di lavoro e che siano apportate prove in tal senso, nonché convenire che siano effettuati controlli.</p>	
<p>3 Il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali in vigore nel luogo della prestazione; in Svizzera tali prescrizioni comprendono le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale, mentre all'estero comprendono le convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente di cui all'allegato 4.</p>	

<p>4 I subappaltatori sono tenuti a osservare i requisiti di cui ai capoversi 1–3. Tali obblighi devono essere menzionati negli accordi conclusi tra gli offerenti e i subappaltatori.</p>	
<p>5 Il committente può controllare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1–3 o delegare tale controllo a terzi, sempre che questo compito non sia stato trasferito a un'autorità prevista da una legge speciale o a un'altra autorità idonea, in particolare a un organo paritetico di controllo. Per l'esecuzione di tali controlli il committente può fornire all'autorità o all'organo di controllo le informazioni necessarie e mettere a loro disposizione documenti. L'offerente deve fornire su richiesta le prove necessarie.</p>	<p>3 Su richiesta, l'offerente è tenuto a provare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro nonché l'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, oppure è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso.</p>
<p>6 Le autorità e gli organi di controllo incaricati di verificare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1–3 presentano al committente un rapporto sui risultati del controllo e sulle eventuali misure adottate.</p>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 13 Ricusazione</b>	
<p>1 Dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hanno un interesse personale in una commessa;</li> <li>b. sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi o convivono di fatto con un offerente o un membro di uno dei suoi organi;</li> <li>c. sono parenti o affini in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi;</li> <li>d. sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella medesima procedura; o</li> <li>e. non godono per altre circostanze dell'indipendenza necessaria allo svolgimento di appalti pubblici.</li> </ul>	--
<p>2 La domanda di ricusazione deve essere presentata non appena si è a conoscenza del motivo.</p>	--
<p>3 Sulle domande di ricusazione il committente o il gruppo di esperti decide in assenza della persona interessata.</p>	--
<p>4 Nel bando il committente può prevedere che siano esclusi dalla procedura di aggiudicazione gli offerenti i quali, nei concorsi e nei mandati di studio paralleli, sono in una relazione con un membro della giuria che motivi la ricusazione.</p>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 14 Preimplicazione</b>	<b>§ 8 Incompatibilità (DAAP)</b>
<p>1 Gli offerenti che hanno partecipato ai lavori preliminari della procedura di aggiudicazione non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se l'esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra gli offerenti.</p>	<p>Le persone e le imprese, che hanno partecipato alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione in maniera tale da poter influenzare l'aggiudicazione a loro favore, non possono prendere parte alla procedura.</p>
<p>2 Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;</li> <li>b. la comunicazione dei nomi dei partecipanti ai lavori preliminari;</li> <li>c. la proroga dei termini minimi.</li> </ul>	
<p>3 Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati. Il committente pubblica i risultati dell'analisi di mercato nella documentazione del bando.</p>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 15 Determinazione del valore della commessa</b>	
1 Il committente stima il valore presumibile della commessa.	--
2 Una commessa pubblica non può essere suddivisa per eludere le disposizioni del presente Concordato.	<b>§ 2 Valore della commessa (DAAP)</b> 2 Una commessa non può essere suddivisa con l'intento di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia d'aggiudicazione.
3 Ai fini della stima del valore della commessa occorre tenere conto della totalità delle prestazioni o delle retribuzioni oggetto del bando, sempre che esse siano strettamente correlate sotto il profilo materiale o legale. Tutti gli elementi della retribuzione devono essere presi in considerazione, comprese le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi da versare, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.	<b>§ 4 Commesse di forniture e di servizi (DAAP)</b> 2 Se una commessa contiene l'opzione per commesse successive, è determinante il valore globale. <b>Articolo 7 Valori soglia (CIAP)</b> 1 <sup>ter</sup> L'imposta sul valore aggiunto non è considerata nella stima del valore della commessa. <b>§ 2 Valore della commessa (DAAP)</b> 1 Nel calcolare il valore della commessa si tiene conto di ogni tipo di indennità, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.
4 Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa è calcolato cumulando le retribuzioni per tutta la durata determinata, comprese eventuali opzioni di proroga. Di norma la durata determinata non può superare i cinque anni. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.	
5 Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa è calcolato moltiplicando le retribuzioni mensili per 48.	<b>§ 4 Commesse di forniture e di servizi (DAAP)</b> 3 Per commesse di forniture e di servizi mediante leasing, locazione o nolo-vendita nonché per commesse che non prevedono espressamente un prezzo globale, il valore della commessa è calcolato come segue: b. per contratti di durata indeterminata: le rate mensili moltiplicate per 48.

<p>6 Nel caso di contratti relativi a prestazioni richieste periodicamente il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo incarico, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.</p>	<p>3 Per commesse di forniture e di servizi mediante leasing, locazione o nolo-vendita nonché per commesse che non prevedono espressamente un prezzo globale, il valore della commessa è calcolato come segue:</p> <p>a. per contratti di durata determinata: il valore globale stimato per la durata del contratto, sempre che tale durata non superi i dodici mesi oppure il valore globale, compreso il valore residuo stimato, se la durata supera i dodici mesi;</p>
	<p>1 Qualora siano aggiudicate diverse commesse equivalenti di forniture o di servizi oppure una commessa di forniture o di servizi sia suddivisa in diverse commesse singole equivalenti (lotti), il valore della commessa è calcolato come segue:</p> <p>a. il valore globale effettivo delle commesse periodiche aggiudicate nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure</p> <p>b. il valore stimato delle commesse periodiche aggiudicate nel corso dell'anno d'esercizio o dei dodici mesi che seguono la prima commessa.</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>CAPITOLO 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE</b>	
<b>Articolo 16 Valori soglia</b>	<b>Articolo 7 Valori soglia (CIAP)</b>
<p>1 La procedura è scelta in funzione del raggiungimento di uno dei valori soglia di cui agli allegati 1 e 2. L'OiAp adegua periodicamente i valori soglia secondo gli impegni internazionali, previa consultazione del Consiglio federale.</p>	<p>1 I valori soglia per il settore dei trattati internazionali figurano nell'allegato 1.</p>
	<p><sup>1bis</sup> I valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali figurano nell'allegato 2.</p>
<p>2 In caso di adeguamento degli impegni internazionali riguardanti i valori soglia la Confederazione garantisce ai Cantoni la loro collaborazione.</p>	
<p>3 Se il valore complessivo di diverse prestazioni edili fornite per la realizzazione di un'opera edile raggiunge il valore soglia fissato per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali, si applicano le disposizioni del presente Concordato relative agli appalti pubblici che rientrano in tale ambito. Tuttavia, se il valore delle singole prestazioni non raggiunge due milioni di franchi e la somma di tali valori non supera il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile (clausola bagatellare), a queste prestazioni si applicano le disposizioni relative agli appalti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.</p>	<p>2 Nel settore dei trattati internazionali, se per la realizzazione dell'opera edile sono aggiudicate diverse commesse, fa fede il valore globale dei lavori di sopra e sotto struttura. Commesse edili relative al settore dei trattati internazionali, che singolarmente non raggiungono il valore di due milioni di franchi e insieme non superano il 20 per cento del valore dell'intera opera edile, devono essere aggiudicate almeno secondo le disposizioni applicabili al settore non contemplato dai trattati internazionali (clausola bagatella).</p>
<p>4 La procedura determinante per le prestazioni edili che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è stabilita in funzione del valore delle singole prestazioni.</p>	



TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 17 Tipi di procedura</b>	<b>Articolo 12<sup>bis</sup> Scelta delle procedure (CIAP)</b>
<p>A seconda del valore della commessa e dei valori soglia, le commesse pubbliche sono aggiudicate, a scelta del committente, in una procedura di pubblico concorso, selettiva, mediante invito o per incarico diretto.</p>	<p>1 Nel settore dei trattati internazionali le commesse possono essere aggiudicate, a scelta, nell'ambito del pubblico concorso o della procedura selettiva. In casi particolari, possono essere aggiudicate mediante incarico diretto conformemente ai trattati internazionali.</p>
	<p>2 Le commesse relative al settore non contemplato dai trattati internazionali possono essere aggiudicate anche nell'ambito di una procedura mediante invito o per incarico diretto, tenuto conto dei valori soglia riportati nell'allegato 2.</p>
	<p>3 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, i Cantoni possono fissare valori soglia più bassi per le procedure. Questo fatto non implica il diritto alla reciprocità.</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 18 Pubblico concorso</b>	<b>Articolo 12 Tipi di procedura (CIAP)</b>
1 Nella procedura di pubblico concorso il committente pubblica il bando relativo alla commessa.	1 Si distinguono i seguenti tipi di procedura: a. il pubblico concorso, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un'offerta;
2 Tutti gli offerenti possono presentare un'offerta.	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 19 Procedura selettiva</b>	<b>Articolo 12 Tipi di procedura (CIAP)</b>
<p>1 Nella procedura selettiva il committente pubblica il bando relativo alla commessa e invita gli offerenti a presentare, in un primo tempo, una domanda di partecipazione.</p>	<p>1 Si distinguono i seguenti tipi di procedura:</p> <p>b. la procedura selettiva, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista. Tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti possono presentare un'offerta. Il committente può limitare nell'avviso di gara il numero degli offerenti invitati a presentare un'offerta, nel caso in cui altrimenti l'aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo efficiente. Una concorrenza efficace deve essere garantita;</p>
<p>2 Il committente sceglie gli offerenti ammessi a presentare un'offerta in funzione della loro idoneità.</p>	
<p>3 Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi a presentare un'offerta nella misura in cui rimanga garantita una concorrenza efficace. Per quanto possibile, ammette a presentare un'offerta almeno tre offerenti.</p>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 20 Procedura mediante invito</b>	<b>Articolo 12 Tipi di procedura (CIAP)</b>
<p>1 La procedura mediante invito si applica alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali secondo i valori soglia di cui all'allegato 2.</p>	<p>1 Si distinguono i seguenti tipi di procedura:  <sup>b<sup>bis</sup></sup> la procedura mediante invito, nella quale il committente stabilisce quali offerenti sono direttamente invitati a presentare un'offerta, senza bando di concorso. Il committente deve richiedere se possibile almeno tre offerte.</p>
<p>2 Nella procedura mediante invito il committente stabilisce quali offerenti intende invitare a presentare un'offerta, senza indire un bando pubblico. A tal fine elabora la documentazione del bando. Si procura se possibile almeno tre offerte.</p>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 21 Incarico diretto</b>	<b>Articolo 12 Tipi di procedura (CIAP)</b>
<p>1 Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pubblica direttamente, senza bando. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni.</p>	<p>1 Si distinguono i seguenti tipi di procedura: c. l'incarico diretto, con cui il committente aggiudica una commessa direttamente, senza bando di concorso.</p>
<p>2 Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescindere dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:</p> <p>a. nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito non vengono presentate offerte o domande di partecipazione, nessuna offerta è conforme ai requisiti essenziali definiti nel bando o adempie le specifiche tecniche oppure nessun offerente soddisfa i criteri di idoneità;</p> <p>b. sussistono indizi sufficienti per ritenere che tutte le offerte presentate nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito risultino da accordi illeciti in materia di concorrenza;</p> <p>c. a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, un solo offerente è preso in considerazione e non esiste un'alternativa adeguata;</p> <p>d. a motivo di eventi imprevedibili l'appalto pubblico diventa a tal punto urgente da rendere impossibile l'esecuzione di una procedura di pubblico concorso, selettiva o mediante invito, anche abbreviando i termini;</p> <p>e. il cambiamento di offerente per sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite non è possibile per motivi economici o tecnici, comporterebbe notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;</p>	<p><b>§ 9 Procedura per incarico diretto (DAAP)</b></p> <p>1 Una commessa può essere aggiudicata direttamente e senza bando, indipendentemente dal suo valore, alle seguenti condizioni:</p> <p>a. nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito non è presentata alcuna offerta oppure nessun offerente soddisfa i criteri d'idoneità;</p> <p>b. nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito sono presentate esclusivamente offerte che sono state concordate o che non soddisfano le esigenze essenziali del bando;</p> <p>c. sulla base delle particolarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale entra in linea di conto un solo offerente e non vi sono alternative adeguate;</p> <p>d. il rispetto di principi fondamentali, come la confidenzialità, il segreto professionale o la protezione della personalità, non sarebbe altrimenti garantito;</p> <p>e. a causa di eventi imprevedibili l'acquisto diviene a tal punto urgente che non è più ossibile eseguire una procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito;</p> <p>f. a causa di eventi imprevedibili si rendono necessarie, per eseguire o perfezionare una commessa precedentemente aggiudicata nell'ambito di un concorso, prestazioni supplementari la cui separazione dalla commessa iniziale causerebbe al committente notevoli difficoltà di ordine tecnico ed economico. Il valore della prestazione supplementare può ammontare al massimo alla metà del valore della commessa iniziale;</p>

<p>f. il committente acquista prodotti (prototipi) o prestazioni nuovi, realizzati o sviluppati su sua richiesta nel quadro di una commessa di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale;</p> <p>g. il committente acquista prestazioni su una borsa merci;</p> <p>h. il committente può acquistare prestazioni, nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione);</p> <p>i. il committente aggiudica la commessa successiva al vincitore di un concorso di progettazione o di prestazione globale o al vincitore di una procedura di selezione legata a un mandato di studio di progettazione o di prestazione globale; a tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la procedura precedente è stata eseguita conformemente ai principi del presente Concordato,</li> <li>2. le proposte di soluzione sono state valutate da un gruppo di esperti indipendente,</li> <li>3. il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la commessa successiva in una procedura per incarico diretto.</li> </ol>	<p>g. prestazioni intese a sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite devono essere aggiudicate all'offerente iniziale, poiché solo in tal modo è garantita l'interscambiabilità del materiale esistente o delle prestazioni già fornite;</p> <p>h. il committente aggiudica una nuova commessa analoga, che si riferisce ad una commessa di base aggiudicata in una procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito. Egli ha indicato nell'avviso o nella documentazione di gara relativa alla commessa di base che per simili commesse è possibile eseguire la procedura per incarico diretto;</p> <p>i. il committente acquista prototipi di beni o nuove prestazioni, che a sua richiesta sono fabbricati o sviluppati nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originario;</p> <p>j. il committente ha comunicato anticipatamente l'intenzione di concludere il contratto con il vincitore di un concorso di progettazione o di prestazioni globali;</p> <p>k. il committente acquista beni ad una borsa merci;</p> <p>l. il committente può acquistare beni in un'occasione favorevole e limitata nel tempo a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale, in particolare nelle vendite di liquidazione.</p>
<p>3 Il committente redige per ogni commessa aggiudicata ai sensi del capoverso 2 una documentazione dal seguente contenuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nome del committente e dell'offerente scelto;</li> <li>b. genere e valore della prestazione acquistata;</li> <li>c. spiegazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano l'applicazione della procedura per incarico diretto.</li> </ol>	<p>2 Nel settore sottoposto ai trattati internazionali, il committente allestisce per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto un rapporto. Quest'ultimo indica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il nome del committente;</li> <li>b. il valore e il genere della commessa;</li> <li>c. il Paese d'origine della prestazione;</li> <li>d. la disposizione del capoverso 1 secondo cui la commessa è stata aggiudicata mediante incarico diretto.</li> </ol>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 22 Concorsi e mandati di studio paralleli</b>	<b>Articolo 12 Tipi di procedura (CIAP)</b>
<p>Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura applicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi del presente Concordato. Può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria.</p>	<p>3 Chi indice un concorso di pianificazione o per prestazioni globali, stabilisce la procedura caso per caso conformemente ai principi del presente concordato. Al riguardo, il committente può rinviare in tutto o in parte alle disposizioni pertinenti di associazioni specializzate, sempre che simili disposizioni non siano contrarie ai principi del presente concordato.</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 23 Aste elettroniche</b>	
<p>1 Per l'acquisto di prestazioni standardizzate in una procedura secondo il presente Concordato il committente può svolgere un'asta elettronica. Nell'ambito di un'asta elettronica, dopo una prima valutazione completa le offerte sono rielaborate e, mediante mezzi elettronici ed eventualmente attraverso più turni ripetuti, riclassificate. L'intenzione di ricorrere a un'asta elettronica deve essere menzionata nel bando.</p>	--
<p>2 L'asta elettronica concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i prezzi, in caso di aggiudicazione al prezzo complessivo più basso, o</li> <li>b. i prezzi e i valori di elementi quantificabili, come il peso, la purezza o la qualità, in caso di aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa.</li> </ul>	--
<p>3 Il committente verifica se gli offerenti soddisfano i criteri di idoneità e se le offerte adempiono le specifiche tecniche. Effettua una prima valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Prima dell'inizio dell'asta il committente mette a disposizione di ogni offerente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica fondata sui criteri di aggiudicazione menzionati;</li> <li>b. il risultato della prima valutazione della sua offerta; e</li> <li>c. tutte le altre informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'asta.</li> </ul>	--
<p>4 Tutti gli offerenti ammessi a partecipare sono invitati simultaneamente e per via elettronica a presentare offerte nuove oppure adattate. Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi, sempre che lo abbia indicato nel bando o nella relativa documentazione.</p>	--
<p>5 L'asta elettronica può comprendere più turni successivi. In ogni turno il committente informa tutti gli offerenti in merito alla loro posizione nella classifica.</p>	--



TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 24 Dialogo</b>	
1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizio intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando.	--
2 Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi singoli e i prezzi complessivi.	--
3 Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e i requisiti. Comunica inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lo svolgimento del dialogo;</li> <li>b. i contenuti possibili del dialogo;</li> <li>c. se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente;</li> <li>d. i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva.</li> </ul>	--
4 Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti.	--
5 Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile.	--

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 25 Contratti quadro</b>	
<p>1 Il committente può mettere a concorso accordi con uno o più offerenti volti a stabilire le condizioni per la fornitura delle prestazioni da acquistare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo e se del caso le quantità previste. Sulla base di tale contratto quadro e durante il suo periodo di validità il committente può concludere singoli contratti.</p>	--
<p>2 I contratti quadro non possono essere conclusi nell'intento o con l'effetto di impedire o di eliminare la concorrenza.</p>	--
<p>3 La durata di un contratto quadro è di cinque anni al massimo. La proroga automatica non è possibile. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.</p>	--
<p>4 Se il contratto quadro è concluso con un solo offerente, i singoli contratti basati sul contratto quadro sono conclusi conformemente alle condizioni di quest'ultimo. Ai fini della conclusione dei singoli contratti, il committente può invitare per scritto la parte contraente a completare la sua offerta.</p>	--

<p>5 Se per motivi sufficienti sono conclusi contratti quadro con più offerenti, i singoli contratti possono essere conclusi, a scelta del committente, sia alle condizioni definite nel pertinente contratto quadro, senza una nuova richiesta di presentare un'offerta, sia secondo la procedura seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. prima di concludere ogni singolo contratto il committente consulta per scritto le parti contraenti e comunica loro il fabbisogno concreto;</li><li>b. il committente impartisce alle parti contraenti un termine adeguato per la consegna delle offerte relative a ogni singolo contratto;</li><li>c. le offerte devono essere presentate per scritto e sono vincolanti per la durata menzionata nella richiesta di offerta;</li><li>d. il committente conclude il singolo contratto con la parte contraente che presenta la migliore offerta in base ai criteri definiti nella documentazione del bando o nel contratto quadro.</li></ol>	--
--	----

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>CAPITOLO 5 CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE</b>	
<b>Articolo 26 Condizioni di partecipazione</b>	
<p>1 Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente si assicura che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza.</p>	--
<p>2 Il committente può esigere che l'offerente dimostri l'adempimento delle condizioni di partecipazione, segnatamente mediante un'autodichiarazione o la sua iscrizione in un elenco.</p>	--
<p>3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.</p>	--

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 27 Criteri di idoneità</b>	<b>§ 21 Criteri d'idoneità (DAAP)</b>
1 Il committente stabilisce in maniera esaustiva nel bando o nella relativa documentazione i criteri di idoneità che l'offerente deve adempiere. I criteri devono essere oggettivamente necessari e verificabili in considerazione del progetto di appalto pubblico.	1 Il committente fissa criteri oggettivi e le prove da fornire per valutare l'idoneità degli offerenti.
2 I criteri di idoneità possono in particolare riguardare l'idoneità professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa dell'offerente, come pure la sua esperienza.	2 I criteri d'idoneità riguardano in particolare la capacità degli offerenti di fornire la prestazione dal profilo specifico, finanziario, economico, tecnico e organizzativo.
3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.	
4 Non può stabilire come condizione il fatto che l'offerente abbia già ottenuto una o più commesse pubbliche da un committente sottoposto al presente Concordato.	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 28 Elenchi</b>	<b>§ 22 Liste permanenti</b>
1 Il committente o l'autorità competente per legge può tenere un elenco degli offerenti che grazie alla loro idoneità adempiono i requisiti per assumere commesse pubbliche.	1 Il committente può tenere liste permanenti degli offerenti qualificati.
2 Le seguenti indicazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni: a. riferimento dell'elenco; b. informazioni sui criteri da adempiere; c. metodi di verifica e condizioni di iscrizione; d. durata di validità e procedura di rinnovo dell'iscrizione.	2 I committenti, che tengono liste permanenti degli offerenti qualificati, pubblicano ogni anno nel Foglio ufficiale cantonale almeno le seguenti indicazioni: a. elenco delle liste permanenti; b. condizioni d'ammissione e metodi d'esame; c. durata di validità e procedura per l'aggiornamento delle liste permanenti.
3 Una procedura trasparente deve garantire che in ogni momento sia possibile presentare la richiesta di iscrizione, procedere alla verifica o alla nuova verifica dell'idoneità, nonché iscrivere un richiedente nell'elenco o radiarlo dallo stesso.	4 La procedura d'esame deve garantire che si possa verificare sempre l'idoneità dei candidati che presentano una domanda d'ammissione nell'elenco.
4 A una gara d'appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano in un elenco, sempre che forniscano la prova della loro idoneità.	
5 Se l'elenco è abolito, gli offerenti che vi figurano ne sono informati.	5 Gli offerenti iscritti sono informati dell'abrogazione di una lista permanente. L'esclusione da questa lista è retta dal § 27 e dev'essere motivata per scritto.
	3 Per le liste valide per un periodo di tre anni al massimo, è sufficiente una pubblicazione all'inizio di questo periodo.

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
Articolo 29 Criteri di aggiudicazione	§ 32 Criteri d'aggiudicazione (DAAP)
<p>1 Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, può in particolare prendere in considerazione criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica.</p>	<p>1 L'offerta economicamente più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione. Si possono in particolare considerare i seguenti criteri: qualità, prezzo, adeguatezza, termini, valore tecnico, estetica, costi d'esercizio, sviluppo durevole, creatività, servizio clientela, infrastruttura.</p>
<p>2 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il committente può tenere conto a titolo complementare in quale misura l'offerente propone posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base, posti di lavoro per i lavoratori più anziani o il reinserimento professionale di disoccupati di lunga durata.</p>	
<p>3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la ponderazione, se oggetto dell'appalto pubblico sono soluzioni, proposte di soluzione o metodologie.</p>	
	<p>2 Per beni ampiamente standardizzati l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto esclusivamente del criterio del minor prezzo.</p>
<p>4 Le prestazioni standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente secondo il criterio del prezzo complessivo più basso.</p>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 30 Specifiche tecniche</b>	<b>§ 15 Specifiche tecniche (DAAP)</b>
<p>1 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le specifiche tecniche necessarie. Queste stabiliscono le caratteristiche dell'oggetto dell'appalto pubblico, quali la funzione, la prestazione, la qualità, la sicurezza e le dimensioni o il processo di produzione e ne disciplinano i requisiti di marcatura e di imballaggio.</p>	<p>1 Il committente menziona nella documentazione del bando le necessarie specifiche tecniche. Queste ultime sono definite:</p> <p>a. in relazione all'utilità della prestazione piuttosto che alla costruzione;</p>
<p>2 Per la definizione delle specifiche tecniche il committente si fonda, per quanto possibile e adeguato, sulle norme internazionali o, in assenza di queste ultime, sulle prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o sulle raccomandazioni del settore.</p>	<p>1 Il committente menziona nella documentazione del bando le necessarie specifiche tecniche. Queste ultime sono definite:</p> <p>b. sulla base di norme internazionali e, in mancanza di esse, di norme tecniche in uso in Svizzera.</p>
<p>3 Determinate ditte o determinati marchi, brevetti, diritti d'autore, design o tipi, come pure i riferimenti a determinate provenienze o a determinati produttori non sono ammessi come specifiche tecniche a meno che non esista alcun altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere la prestazione e che in questo caso il committente inserisca nella documentazione del bando la locuzione «o equivalente». L'equivalenza deve essere comprovata dall'offerente.</p>	<p>2 Esigenze o indicazioni riguardanti particolari marchi o nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi nonché una determinata origine o determinati produttori non sono ammesse, tranne nel caso in cui le modalità di descrizione del fabbisogno d'acquisto non siano sufficientemente precise e comprensibili e nella misura in cui nella documentazione del bando figurì l'espressione "o equivalente".</p> <p>3 Se un offerente non si attiene a queste norme, deve provare l'equivalenza di queste specifiche tecniche.</p>
<p>4 Il committente può prevedere specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell'ambiente.</p>	
	<p>4 Il committente non può procurarsi o accettare indicazioni provenienti da un'impresa che potrebbe essere interessata all'aggiudicazione, che possano essere utilizzate nell'ambito dell'elaborazione delle specifiche per un determinato acquisto e che di fatto eliminano la concorrenza.</p>



TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 31 Consorzi e subappaltatori</b>	<b>§ 5 Consorzi di lavoro o di offerenti (DAAP)</b>
1 La partecipazione di consorzi e subappaltatori è ammessa soltanto se il committente non esclude o non limita tale possibilità nel bando o nella documentazione del bando.	Qualora la costituzione di consorzi di lavoro o di offerenti non sia espressamente esclusa o limitata nell'avviso o nella relativa documentazione di gara, gli offerenti possono presentare un'offerta comune.
2 Le candidature multiple di subappaltatori o di offerenti nel quadro di consorzi sono possibili soltanto se espressamente ammesse nel bando o nella relativa documentazione.	<b>§ 6 Imprese partecipanti (DAAP)</b> Il committente può chiedere all'offerente le seguenti informazioni: a. genere ed entità delle prestazioni da subappaltare; b. nome e sede delle imprese partecipanti all'esecuzione; c. prova dell'idoneità di queste imprese.
3 La prestazione caratteristica deve essere fornita in linea di massima dall'offerente.	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 32 Lotti e prestazioni parziali</b>	<b>§ 33 Suddivisione della commessa (DAAP)</b>
1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico.	
2 Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti.	Il committente può suddividere la commessa e aggiudicarla a diversi offerenti solo a condizione che abbia menzionato questa possibilità nell'avviso o nella documentazione di gara oppure abbia ottenuto prima dell'aggiudicazione il consenso dell'offerente che prevedibilmente riceve l'appalto.
3 Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.	
4 Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando.	
5 Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali.	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 33 Varianti</b>	
1 Gli offerenti sono liberi di proporre, in aggiunta all'offerta, varianti della prestazione descritta nel bando. Il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando.	--
2 Si considera variante un'offerta mediante la quale lo scopo dell'appalto pubblico può essere raggiunto con modalità diverse da quelle previste dal committente.	--

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 34 Requisiti formali</b>	<b>§ 23 Presentazione delle offerte (DAAP)</b>
<p>1 Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione.</p>	<p>1 L'offerta deve pervenire per scritto entro il termine fissato e in maniera completa, mediante consegna diretta o per posta ai servizi menzionati nell'avviso.</p> <p>3 L'offerta deve essere provvista di una firma giuridicamente valida o autenticata.</p> <p>4 Dopo la scadenza del termine, l'offerta non può più essere modificata.</p>
<p>2 Possono essere presentate in forma elettronica, se lo prevede il bando o la relativa documentazione e se i requisiti definiti dal committente sono soddisfatti.</p>	<p>2 L'offerta può anche essere inoltrata per via elettronica, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il committente ammette nell'avviso la modalità di consegna elettronica;</li> <li>b. è tutelata l'identità dell'offerente nonché il carattere confidenziale dell'offerta;</li> <li>c. si garantisce che l'offerta non possa essere modificata.</li> </ul>
	<p><b>§ 24 Presentazione della domanda di partecipazione (DAAP)</b></p> <p>La domanda di partecipazione nella procedura selettiva deve pervenire per scritto al servizio menzionato nell'avviso entro il termine e in maniera completa, mediante consegna diretta, per posta o, se ammesso dal committente, per fax o per via elettronica.</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>CAPITOLO 6 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE</b>	
<b>Articolo 35 Contenuto del bando</b>	<b>§ 12 Indicazioni (DAAP)</b>
<p>Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il nome e l'indirizzo del committente;</li> <li>b. il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV e la pertinente classificazione CPC nel caso delle prestazioni di servizio;</li> <li>c. la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;</li> <li>d. il luogo della prestazione e la data di esecuzione;</li> <li>e. se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali;</li> <li>f. se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori;</li> <li>g. se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti;</li> <li>h. nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte;</li> <li>i. se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica;</li> <li>j. se del caso l'intenzione di condurre un dialogo;</li> <li>k. il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;</li> <li>l. i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte;</li> </ul>	<p>L'avviso contiene almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nome e indirizzo del committente;</li> <li>b. tipo di procedura;</li> <li>c. oggetto ed entità della commessa, incluse le opzioni per prestazioni supplementari;</li> <li>d. informazioni su varianti e commesse permanenti;</li> <li>e. indicazione sul periodo di avviso relativo a lavori secondari;</li> <li>f. termine d'esecuzione e di consegna;</li> <li>g. lingua della procedura d'aggiudicazione;</li> <li>h. criteri d'idoneità, garanzie e indicazioni finanziarie richieste, se non è consegnata alcuna documentazione relativa al bando;</li> <li>i. servizio di distribuzione e prezzo della documentazione;</li> <li>j. indirizzo e termine per l'inoltro della domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell'offerta;</li> <li>k. indicazione se la commessa rientra nel settore sottoposto ai trattati internazionali;</li> <li>l. esclusione o restrizione delle offerte presentate da consorzi di lavoro o di offerenti;</li> <li>m. criteri d'aggiudicazione, in ordine d'importanza o ponderazione, se non è prevista alcuna documentazione di gara.</li> </ul>

- m. la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta;
- n. i criteri di idoneità e le prove richieste;
- o. nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta;
- p. i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando;
- q. se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali;
- r. la durata di validità delle offerte;
- s. l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi;
- t. se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali;
- u. se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura;
- v. l'indicazione dei rimedi giuridici.

### **§ 11 Commesse globali (DAAP)**

Le commesse previste per un determinato lasso di tempo possono essere pubblicate globalmente in un unico avviso. Quest'ultimo contiene almeno le indicazioni di cui al § 12, nonché l'invito per gli offerenti a comunicare il loro interesse e la designazione del servizio dove possono essere ottenute informazioni supplementari.

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 36 Contenuto della documentazione del bando</b>	<b>§ 14 Documentazione di gara (DAAP)</b>
<p>Sempre che non figurino già nel bando, la documentazione del bando fornisce le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il nome e l'indirizzo del committente;</li> <li>b. l'oggetto dell'appalto pubblico, compresi le specifiche tecniche e i certificati di conformità, i piani, i disegni e le istruzioni necessarie, come pure indicazioni sulla quantità richiesta;</li> <li>c. i requisiti formali e le condizioni di partecipazione per gli offerenti, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che gli offerenti devono presentare in relazione a tali condizioni di partecipazione, come pure l'eventuale ponderazione dei criteri di idoneità;</li> <li>d. i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione;</li> <li>e. se il committente svolge la procedura con mezzi elettronici, i requisiti eventuali relativi all'autenticazione e alla cifratura delle informazioni fornite per via elettronica;</li> <li>f. se il committente prevede di svolgere un'asta elettronica, le regole secondo le quali è svolta l'asta, compresa la designazione degli elementi dell'offerta che possono essere adeguati e valutati sulla base dei criteri di valutazione;</li> <li>g. se è prevista l'apertura pubblica delle offerte, la data, l'ora e il luogo dell'apertura;</li> <li>h. tutte le altre modalità e condizioni necessarie alla presentazione di un'offerta, in particolare l'indicazione della valuta (di norma franchi svizzeri) in cui deve essere presentata l'offerta;</li> <li>i. i termini di fornitura delle prestazioni.</li> </ul>	<p>La documentazione di gara deve contenere almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nome e indirizzo del committente;</li> <li>b. oggetto ed entità della commessa;</li> <li>c. servizio a cui richiedere ulteriori informazioni;</li> <li>d. lingua delle offerte e dei documenti;</li> <li>e. indirizzo e termine per l'inoltro della domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell'offerta;</li> <li>f. durata di validità dell'offerta;</li> <li>g. criteri d'idoneità e prove da fornire;</li> <li>h. condizioni particolari riguardo a varianti, offerte parziali o formazione di lotti;</li> <li>i. criteri d'aggiudicazione in ordine d'importanza o ponderazione;</li> <li>j. condizioni di pagamento.</li> </ul>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 37 Apertura delle offerte</b>	<b>§ 26 Apertura delle offerte (DAAP)</b>
1 Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva nonché nella procedura mediante invito tutte le offerte presentate entro i termini sono aperte da almeno due rappresentanti del committente.	2 Le offerte presentate tempestivamente sono aperte in presenza di almeno due rappresentanti del committente.
2 È stilato un verbale dell'apertura delle offerte. Nel verbale sono indicati almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, la data di presentazione delle offerte, eventuali varianti delle offerte, nonché il prezzo complessivo di ogni offerta.	3 È allestito un verbale d'apertura delle offerte. Esso deve contenere almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, le date d'entrata e i prezzi delle offerte, nonché eventuali varianti d'offerta o offerte parziali.
3 Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, l'apertura delle offerte avviene conformemente ai capoversi 1 e 2, ma nel verbale relativo all'apertura delle seconde buste sono indicati soltanto i prezzi complessivi.	
4 Al più tardi dopo l'aggiudicazione, gli offerenti che ne fanno richiesta possono consultare il verbale.	4 Al più tardi dopo l'aggiudicazione, tutti gli offerenti possono consultare, su richiesta, questo verbale.
	1 Le offerte devono rimanere chiuse sino al termine d'apertura, tranne nel caso della procedura per incarico diretto.



TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 38 Verifica delle offerte</b>	<b>§ 28 Esame delle offerte (DAAP)</b>
1 Il committente verifica se le offerte presentate soddisfano i requisiti formali. Gli errori di calcolo manifesti sono rettificati d'ufficio.	2 Errori evidenti di calcolo e di scrittura sono rettificati.
2 Il committente può chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni sulle loro offerte. Annota per scritto la richiesta e le risposte.	<b>§ 29 Spiegazioni (DAAP)</b> 1 Il committente può chiedere spiegazioni all'offerente circa la sua idoneità e la sua offerta.
3 Qualora un'offerta presenti un prezzo anormalmente basso rispetto a quello delle altre offerte, il committente deve richiedere all'offerente informazioni utili per accertare se sono adempite le condizioni di partecipazione e se sono state comprese le altre condizioni del bando.	<b>§ 31 Offerte insolitamente basse (DAAP)</b> Un committente, che riceve un'offerta insolitamente più bassa delle altre, può chiedere spiegazioni all'offerente per accertarsi che quest'ultimo rispetti le condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della commessa.
4 Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, il committente stila in un primo tempo una graduatoria delle migliori offerte sotto il profilo qualitativo. In un secondo tempo valuta i prezzi complessivi.	
	<b>§ 28 Esame delle offerte (DAAP)</b> 3 Su questa base è allestita una tabella comparativa delle offerte.

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 39 Rettifica delle offerte</b>	
1 Al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa il committente può, in collaborazione con gli offerenti, rettificare le offerte per quanto concerne le prestazioni e le modalità della loro esecuzione.	--
2 La rettifica è effettuata unicamente se: a. è indispensabile per chiarire la commessa o le offerte o per rendere le offerte oggettivamente paragonabili sulla base dei criteri di aggiudicazione; o b. modifiche di prestazioni sono oggettivamente e materialmente necessarie, fermo restando che l'oggetto della prestazione, i criteri e le specifiche non possono essere adeguati in maniera tale da modificare la prestazione caratteristica o la cerchia degli offerenti potenziali.	--
3 Una richiesta di adeguamento del prezzo è ammessa soltanto in relazione a una rettifica effettuata secondo il capoverso 2.	--
4 Il committente riporta i risultati della rettifica in un verbale.	<b>§ 29 Spiegazioni (DAAP)</b> 2 Tali spiegazioni orali sono trascritte dal committente.

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 40 Valutazione delle offerte</b>	<b>§ 28 Esame delle offerte (DAAP)</b>
<p>1 Se i criteri di idoneità sono soddisfatti e le specifiche tecniche adempite, le offerte sono verificate e valutate in maniera oggettiva, uniforme e tracciabile in funzione dei criteri di aggiudicazione. Il committente documenta la valutazione.</p>	<p>1 Le offerte sono esaminate dal profilo tecnico ed aritmetico sulla base di criteri unitari. Possono essere consultate terze persone in veste di periti.</p>
<p>2 Se la verifica e la valutazione approfondite delle offerte richiedono un onere considerevole, il committente può, a condizione di averlo indicato nel bando, sottoporre tutte le offerte a una prima verifica fondata sui documenti presentati e classificarle. Su tale base il committente sceglie se possibile le tre offerte meglio classificate e le sottopone a una verifica e a una valutazione approfondite.</p>	<p>--</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 41 Aggiudicazione</b>	<b>§ 32 Criteri d'aggiudicazione</b>
L'offerta più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione.	1 L'offerta economicamente più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione.

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 42 Conclusione del contratto</b>	<b>Articolo 14 Conclusione del contratto (CIAP)</b>
<p>1 Il contratto con l'offerente scelto può essere concluso dopo la scadenza del termine di ricorso contro l'aggiudicazione, salvo che il Tribunale amministrativo cantonale abbia concesso l'effetto sospensivo a un ricorso.</p>	<p>1 Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso non abbia accordato al ricorso l'effetto sospensivo.</p>
<p>2 Se contro l'aggiudicazione è pendente una procedura di ricorso senza che sia stato richiesto o concesso l'effetto sospensivo, il committente informa senza indugio il giudice della conclusione del contratto.</p>	<p>2 Se al ricorso non è stato accordato l'effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente la conclusione del contratto all'istanza di ricorso.</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 43 Interruzione</b>	<b>§ 36 Interruzione e ripetizione della procedura (DAAP)</b>
<p>1 Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione, in particolare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rinuncia all'aggiudicazione della commessa pubblica per motivi sufficienti;</li> <li>b. nessuna offerta adempie le specifiche tecniche o gli altri requisiti;</li> <li>c. sono da prevedere offerte più vantaggiose a seguito della modifica delle condizioni quadro;</li> <li>d. le offerte presentate non permettono un acquisto economicamente vantaggioso oppure superano notevolmente il limite di spesa;</li> <li>e. esistono indizi sufficienti di un accordo illecito in materia di concorrenza tra gli offerenti;</li> <li>f. si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.</li> </ul>	<p>1 Il committente può interrompere o ripetere la procedura per importanti motivi, segnatamente quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. non è stata inoltrata alcuna offerta che soddisfi i criteri e le esigenze tecniche fissati nell'avviso e nella relativa documentazione;</li> <li>b. sulla base di mutate condizioni quadro o circostanze marginali si prevedono offerte più favorevoli;</li> <li>c. le offerte inoltrate non garantiscono una concorrenza efficace;</li> <li>d. si è resa necessaria una modifica essenziale della prestazione richiesta.</li> </ul>
<p>2 In caso di interruzione giustificata gli offerenti non hanno diritto a un'indennità.</p>	<p>--</p>
	<p>2 Interruzione e ripetizione della procedura sono comunicate agli offerenti mediante decisione e rese pubbliche nella procedura di pubblico concorso e selettiva secondo le prescrizioni sull'avviso.</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 44 Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione</b>	<b>§ 27 Motivi d'esclusione (DAAP)</b>
<p>1 Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l'aggiudicazione, se constatata che l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. non adempiono o non adempiono più le condizioni di partecipazione alla procedura o il loro comportamento pregiudica lo svolgimento conforme alla legge della procedura di aggiudicazione;</li> <li>b. le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando;</li> <li>c. sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine;</li> <li>d. sono oggetto di una procedura di fallimento o di pignoramento;</li> <li>e. hanno violato le disposizioni sulla lotta contro la corruzione;</li> <li>f. si oppongono ai controlli ordinati nei loro confronti;</li> <li>g. non pagano le imposte o i contributi sociali dovuti;</li> <li>h. non hanno eseguito in maniera corretta commesse pubbliche precedenti o hanno altrimenti dimostrato di non essere una parte contraente affidabile e degna di fiducia;</li> <li>i. hanno partecipato ai lavori preliminari dell'appalto pubblico senza che lo svantaggio concorrenziale che ne deriva per gli altri offerenti possa essere compensato con mezzi adeguati;</li> <li>j. sono stati esclusi secondo l'articolo 45 capoverso 1 da future commesse pubbliche con una decisione passata in giudicato.</li> </ul>	<p>Un offerente è escluso dalla partecipazione in particolare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. non soddisfa o non soddisfa più i criteri d'idoneità richiesti;</li> <li>b. ha fornito al committente false indicazioni;</li> <li>c. non ha pagato le imposte o gli oneri sociali;</li> <li>d. non soddisfa i principi fissati nell'articolo 11 lettere e, f e g CIAP;</li> <li>e. ha stretto intese che intralciano o pregiudicano notevolmente un'efficace concorrenza;</li> <li>f. si trova in una procedura di fallimento;</li> <li>g. si è reso colpevole nella sua professione di comportamenti punibili, riconosciuti come tali nell'ambito di una procedura giudiziaria;</li> <li>h. ha violato esigenze formali essenziali, in particolare mediante il mancato rispetto del termine di consegna, l'omissione della firma, la presentazione di un'offerta incompleta o la modifica della documentazione di gara.</li> </ul>

- 2 In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i provvedimenti di cui al capoverso 1 se l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano in particolare una delle seguenti fattispecie:
- a. hanno fornito al committente dichiarazioni e informazioni false o ingannevoli;
  - b. hanno concluso accordi illeciti in materia di concorrenza;
  - c. presentano un'offerta a un prezzo anormalmente basso senza fornire, su richiesta, la prova di avere adempito le condizioni di partecipazione e senza garantire una fornitura conforme al contratto delle prestazioni a concorso;
  - d. hanno violato norme professionali riconosciute oppure hanno commesso azioni o sono incorsi in omissioni che ne pregiudicano l'onore o l'integrità professionale;
  - e. sono insolventi;
  - f. non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla parità salariale tra donna uomo, le disposizioni sulla confidenzialità, le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale o le convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente designate dal Consiglio federale;
  - g. hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la LLN;
  - h. violano la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale.

### § 35 Revoca dell'aggiudicazione (DAAP)

L'aggiudicazione può essere revocata alle condizioni menzionate nel § 27.



TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 45 Sanzioni</b>	<b>Articolo 19 Controlli e sanzioni (CIAP)</b>
<p>1 Il committente o l'autorità competente per legge può escludere per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l'offerente o il subappaltatore che abbia realizzato personalmente o tramite i propri organi una o più fattispecie di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere c ed e nonché capoverso 2 lettere b, f e g, se le infrazioni sono gravi, oppure infliggergli una multa fino al dieci per cento della somma rettificata dell'offerta. Nei casi meno gravi può essere pronunciato un ammonimento.</p>	<p>2 Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di aggiudicazione.</p> <p><b>§ 38 Sanzioni (DAAP)</b></p> <p><i>[materia per una legge formale]</i></p> <p>1 Per gravi infrazioni contro le disposizioni d'aggiudicazione sono pronunciati l'ammonimento, la revoca della commessa assegnata, la multa fino al 10 per cento della somma d'offerta rettificata o l'esclusione da futuri appalti per una durata fino a cinque anni.</p>
<p>2 Queste sanzioni possono essere inflitte a prescindere da altre azioni legali nei confronti dell'offerente o del subappaltatore inadempienti o dei loro organi. Se il committente o l'autorità competente per legge sospetta accordi illeciti in materia di concorrenza secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettera b lo comunica alla Commissione della concorrenza.</p>	<p>3 Queste sanzioni sono applicabili indipendentemente da altre procedure legali contro l'offerente colpevole.</p>
<p>3 Il committente o l'autorità competente per legge comunica all'OiAp le decisioni di esclusione ai sensi del capoverso 1 passate in giudicato. L'OiAp tiene un elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l'indicazione del tipo di sanzione e della base sulla quale essa è stata pronunciata nonché della durata dell'esclusione da commesse pubbliche. Provvede affinché ogni committente possa ottenere le informazioni riguardanti un determinato offerente o subappaltatore. A tal fine può prevedere che la consultazione dei dati avvenga mediante una procedura di richiamo. La Confederazione e i Cantoni mettono a reciproca disposizione tutte le informazioni raccolte secondo il presente articolo. Decorso il termine della sanzione, l'iscrizione è cancellata dall'elenco.</p>	
<p>4 In caso di violazione del presente Concordato da parte di un committente, l'autorità competente per legge emana le opportune direttive e provvede alla loro osservanza.</p>	

<p>5 Se per una commessa pubblica sono assegnati contributi finanziari, tali contributi possono essere revocati o può esserne richiesto integralmente o parzialmente il rimborso se il committente viola le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici.</p>	
--	--

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>CAPITOLO 7 TERMINI E PUBBLICAZIONI, STATISTICA</b>	
<b>Articolo 46 Termini</b>	<b>§ 18 Termini: principi (DAAP)</b>
<p>1 Il committente fissa i termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione tenendo conto della complessità della commessa, del numero prevedibile di subappalti e delle modalità di trasmissione delle offerte o delle domande di partecipazione.</p>	<p>1 Nello stabilire i termini sono considerate circostanze quali il genere e la complessità della commessa, l'entità delle sottocommesse, i tempi usuali di elaborazione e produzione, nonché i tempi di trasmissione o trasporto, sempre che ciò sia conciliabile con le esigenze adeguate del committente.</p>
<p>2 Per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali valgono i seguenti termini minimi:</p> <p>a. nella procedura di pubblico concorso: 40 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle offerte;</p> <p>b. nella procedura selettiva: 25 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di partecipazione e 40 giorni dall'invito a presentare le offerte per la presentazione delle offerte.</p>	<p><b>§ 19 Termini nel settore sottoposto ai trattati internazionali (DAAP)</b></p> <p>1 I termini nel settore sottoposto ai trattati internazionali non possono essere inferiori a:</p> <p>a. 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella procedura di pubblico concorso per la presentazione di un'offerta;</p> <p>b. 25 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per una domanda di partecipazione nella procedura selettiva. Il termine di consegna di un'offerta non può essere inferiore a 40 giorni, calcolati dal momento in cui è rivolto l'invito alla presentazione dell'offerta.</p>
<p>3 L'eventuale proroga di questi termini deve essere comunicata tempestivamente a tutti gli offerenti o pubblicata.</p>	<p><b>§ 18 Termini: principi (DAAP)</b></p> <p>2 La proroga di un termine vale per tutti gli offerenti. Essa dev'essere comunicata a questi ultimi simultaneamente e tempestivamente.</p>
<p>4 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il termine per la presentazione delle offerte è di norma di almeno 20 giorni. Per le prestazioni ampiamente standardizzate il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni.</p>	<p><b>§ 20 Termini per il settore non sottoposto ai trattati internazionali (DAAP)</b></p> <p>I termini per gli avvisi relativi al settore non sottoposto ai trattati internazionali non devono essere, di regola, inferiori a 20 giorni.</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 47 Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali</b>	<b>§ 19 Termini nel settore sottoposto ai trattati internazionali (DAAP)</b>
1 In caso di urgenza comprovata il committente può ridurre a non meno di 10 giorni i termini minimi di cui all'articolo 46 capoverso 2.	2 Questi termini possono essere abbreviati nei seguenti casi: c. in casi urgenti, che rendono impossibile il rispetto dei termini di cui al capoverso 1, il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni.
2 Al verificarsi delle seguenti condizioni il committente può ridurre di 5 giorni, per ognuna di esse, il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 46 capoverso 2: a. il bando è pubblicato in forma elettronica; b. la documentazione del bando è pubblicata simultaneamente in forma elettronica; c. le offerte pervengono per via elettronica.	
3 Il committente può ridurre a non meno di 10 giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all'articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se ha pubblicato, almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima della pubblicazione del bando, un preavviso con il seguente contenuto: a. l'oggetto dell'appalto pubblico previsto; b. il termine approssimativo per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; c. una dichiarazione secondo la quale gli offerenti devono comunicare al committente il proprio interesse all'appalto pubblico; d. l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando; e. tutte le altre informazioni di cui all'articolo 35 disponibili in quel momento.	2 Questi termini possono essere abbreviati nei seguenti casi: a. se è pubblicato anticipatamente un avviso separato in un intervallo compreso tra i 40 giorni e i 12 mesi, e se tale avviso contiene le indicazioni di cui al § 12 e la menzione secondo cui gli offerenti interessati devono annunciarsi al servizio designato per ottenere ulteriori informazioni; in questo caso il termine può, a condizione che rimanga sufficiente tempo per elaborare un'offerta, essere ridotto di regola a 24 giorni, ma in nessun caso a meno di 10 giorni;
4 Il committente può ridurre a non meno di 10 giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all'articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se acquista prestazioni richieste periodicamente e ha annunciato la riduzione del termine in un bando precedente.	2 Questi termini possono essere abbreviati nei seguenti casi: b. se si tratta di un secondo avviso o di avvisi ulteriori relativi a commesse periodiche, il termine può essere ridotto fino a 24 giorni;

<p>5 Inoltre, in occasione dell'acquisto di beni o di prestazioni di servizio commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblici simultaneamente e in forma elettronica il bando e la relativa documentazione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizio commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di 10 giorni.</p>	
---	--

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 48 Pubblicazioni</b>	<b>§ 10 Forma (DAAP)</b>
<p>1 Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il committente pubblica il preavviso, il bando, l'aggiudicazione e l'interruzione della procedura su una piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.</p>	<p>1 Nella procedura di pubblico concorso e selettiva l'avviso di gara è pubblicato almeno sul Foglio ufficiale cantonale.</p> <p>2 Nel settore sottoposto ai trattati internazionali, è inoltre pubblicato almeno un riassunto dell'avviso sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) o su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni.</p>
<p>2 La documentazione del bando è di norma messa a disposizione simultaneamente e in forma elettronica. L'accesso a queste pubblicazioni è gratuito.</p>	
<p>3 L'organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma Internet può riscuotere emolumenti o tasse dal committente, dagli offerenti e da altri utenti della piattaforma o delle prestazioni di servizio a essa connesse. Gli emolumenti e le tasse sono calcolati in funzione del numero delle pubblicazioni o dell'entità delle prestazioni utilizzate.</p>	
<p>4 Per ogni commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC. La sintesi contiene almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'oggetto dell'appalto pubblico;</li> <li>b. il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;</li> <li>c. l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando.</li> </ul>	<p><b>§ 13 Lingua (DAAP)</b></p> <p>1 L'avviso deve essere pubblicato in una lingua ufficiale svizzera.</p> <p>2 Se l'avviso di una commessa prevista nel settore sottoposto ai trattati internazionali non è pubblicato in francese, occorre allestire un riassunto in lingua francese.</p> <p>3 Il riassunto contiene le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nome e indirizzo del committente;</li> <li>b. prestazione richiesta;</li> <li>c. termine per la domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell'offerta;</li> <li>d. indirizzo a cui può essere richiesta la documentazione di gara.</li> </ul>

<p>5 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali occorre tenere conto della realtà linguistica della regione, nella quale la commessa viene eseguita.</p>	<p><b>§ 13 Lingua (DAAP)</b></p> <p>1 L'avviso deve essere pubblicato in una lingua ufficiale svizzera.</p>
	<p><b>§ 10 Forma (DAAP)</b></p> <p>3 Nella procedura ad invito e in quella per incarico diretto, l'invito a presentare le offerte avviene mediante comunicazione diretta. L'assegnazione per incarico diretto non è sottoposta a nessuna prescrizione di forma.</p>
<p>6 Le aggiudicazioni di commesse che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono di norma pubblicate entro un termine di 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il tipo di procedura applicata;</li> <li>b. l'oggetto e l'entità della commessa;</li> <li>c. il nome e l'indirizzo del committente;</li> <li>d. la data dell'aggiudicazione;</li> <li>e. il nome e l'indirizzo dell'offerente scelto;</li> <li>f. il prezzo complessivo dell'offerta scelta, compresa l'imposta sul valore aggiunto.</li> </ul>	<p><b>§ 34 Pubblicazione dell'aggiudicazione (DAAP)</b></p> <p>Per gli appalti relativi al settore sottoposto ai trattati internazionali, il committente pubblica al più tardi 72 giorni dopo la loro aggiudicazione un avviso, che deve apparire almeno nel Foglio ufficiale cantonale, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) o su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni. Tale avviso contiene le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. genere di procedura applicata;</li> <li>b. oggetto ed entità della commessa;</li> <li>c. nome e indirizzo del committente;</li> <li>d. data dell'aggiudicazione;</li> <li>e. nome e indirizzo dell'offerente considerato;</li> <li>f. prezzo dell'offerta considerata.</li> </ul>
<p>7 I Cantoni possono prevedere ulteriori organi di pubblicazione.</p>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 49 Conservazione dei documenti</b>	<b>§ 40 Archiviazione (DAAP)</b>
<p>1 I committenti conservano i documenti determinanti relativi a una procedura di aggiudicazione per almeno tre anni a contare dal passaggio in giudicato dell'aggiudicazione.</p>	<p>1 Salvo diversa disposizione, gli atti d'aggiudicazione sono conservati per tre anni dopo la conclusione legale della procedura.</p>
<p>2 Rientrano nei documenti da conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il bando;</li> <li>b. la documentazione del bando;</li> <li>c. il verbale dell'apertura delle offerte;</li> <li>d. la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione;</li> <li>e. i verbali delle rettifiche;</li> <li>f. le decisioni prese nel quadro della procedura di aggiudicazione;</li> <li>g. l'offerta scelta;</li> <li>h. i dati che consentono di ricostruire lo svolgimento elettronico di una procedura d'appalto pubblico;</li> <li>i. la documentazione sulle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.</li> </ul>	<p>2 Fra gli atti d'aggiudicazione figurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'avviso;</li> <li>b. la documentazione di gara;</li> <li>c. il verbale d'apertura delle offerte;</li> <li>d. la corrispondenza sulla procedura d'aggiudicazione;</li> <li>e. le decisioni nell'ambito della procedura d'aggiudicazione;</li> <li>f. l'offerta considerata;</li> <li>g. i rapporti sulle commesse aggiudicate mediante incarico diretto nel settore sottoposto ai trattati internazionali conformemente al § 9 capoverso 2.</li> </ul>
<p>3 Tutti i documenti devono essere trattati in modo confidenziale per la durata della loro conservazione, sempre che il presente Concordato non ne preveda la divulgazione. È fatto salvo l'obbligo di informare, purché esista una base legale al riguardo.</p>	



TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 50 Statistica</b>	<b>§ 39 Statistica (DAAP)</b>
<p>1 Entro 12 mesi dalla fine di ogni anno civile i Cantoni elaborano, all'attenzione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), una statistica elettronica degli appalti pubblici dell'anno precedente che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.</p>	<p>Su invito dell'Organo intercantonale, i committenti impegnati nel settore sottoposto ai trattati internazionali allestiscono ogni anno una statistica delle commesse che devono essere annunciate e la comunicano al servizio cantonale competente. Quest'ultimo la trasmette all'Organo intercantonale a destinazione della Confederazione.</p>
<p>2 Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per ogni committente, suddivise per commesse edili, di forniture e di prestazioni di servizio, con l'indicazione della classificazione CPC o CPV;</li> <li>b. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto;</li> <li>c. se non possono essere presentati dati, le stime sulle indicazioni di cui alle lettere a e b, con spiegazioni sul metodo di stima utilizzato.</li> </ul>	
<p>3 Il valore complessivo indicato di volta in volta deve comprendere l'imposta sul valore aggiunto.</p>	
<p>4 La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, fatte salve la protezione dei dati e la tutela del segreto d'affari.</p>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>CAPITOLO 8 PROTEZIONE GIURIDICA</b>	
<b>Articolo 51 Notificazione di decisioni</b>	<b>§ 37 Notificazione di decisioni (DAAP)</b>
1 Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapito. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione.	1 Il committente notifica le decisioni mediante pubblicazione o consegna.
2 Le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici.	2 Le decisioni sono motivate in maniera sommaria e devono contenere l'indicazione dei rimedi giuridici.
3 La motivazione sommaria di un'aggiudicazione comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il tipo di procedura e il nome dell'offerente scelto;</li> <li>b. il prezzo complessivo dell'offerta scelta;</li> <li>c. le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell'offerta scelta;</li> <li>d. se del caso, un'esposizione dei motivi che giustificano la scelta di un'aggiudicazione per incarico diretto.</li> </ul>	3 Su richiesta il committente informa gli offerenti non considerati in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sulla procedura d'aggiudicazione adottata;</li> <li>b. sul nome dell'offerente considerato;</li> <li>c. sul prezzo dell'offerta considerata;</li> <li>d. sui motivi importanti per la loro mancata considerazione;</li> <li>e. sulle caratteristiche e sui vantaggi determinanti dell'offerta considerata.</li> </ul>
4 Il committente non può divulgare informazioni qualora tale comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sia contraria al diritto in vigore o lesiva di un interesse pubblico;</li> <li>b. pregiudichi gli interessi economici legittimi degli offerenti; o</li> <li>c. comprometta la concorrenza leale tra gli offerenti.</li> </ul>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 52 Ricorso</b>	<b>Articolo 15 Diritto di ricorso e termine (CIAP)</b>
<p>1 Contro le decisioni dei committenti è dato il ricorso al Tribunale amministrativo cantonale come unica istanza cantonale almeno a partire da un valore della commessa determinante per la procedura mediante invito.</p>	<p>1 Contro le decisioni del committente è data la possibilità di ricorso a un'istanza cantonale indipendente. Quest'ultima decide in via definitiva.</p> <p><b>§ 38 Sanzioni (DAAP)</b></p> <p>2 Questa decisione può essere impugnata entro un termine di 10 giorni presso il Tribunale amministrativo.</p>
<p>2 Dei ricorsi contro gli appalti pubblici delle autorità giudiziarie cantonali superiori è competente direttamente il Tribunale federale.</p>	
<p>3 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali gli offerenti esteri possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità.</p>	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
Articolo 53 Oggetto del ricorso	Articolo 15 Diritto di ricorso e termine (CIAP)
<p>1 Sono impugnabili mediante ricorso esclusivamente le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il bando relativo alla commessa;</li> <li>b. la scelta degli offerenti nella procedura selettiva;</li> <li>c. l'iscrizione di un offerente in un elenco o la sua cancellazione;</li> <li>d. le domande di riconsiliazione;</li> <li>e. l'aggiudicazione;</li> <li>f. la revoca dell'aggiudicazione;</li> <li>g. l'interruzione della procedura;</li> <li>h. l'esclusione dalla procedura;</li> <li>i. l'inflizione di una sanzione.</li> </ul>	<p>1<sup>bis</sup> Per decisioni impugnabili autonomamente mediante ricorso s'intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il bando di concorso della commessa;</li> <li>b. la decisione sull'inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13 lettera e;</li> <li>c. la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva;</li> <li>d. l'esclusione dalla procedura;</li> <li>e. l'attribuzione dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione della procedura d'aggiudicazione.</li> </ul>
<p>2 Le prescrizioni contenute nella documentazione del bando la cui rilevanza è evidente devono essere impugunate unitamente al bando.</p>	
<p>3 Le disposizioni del presente Concordato sul diritto di essere sentiti nella procedura decisionale, sull'effetto sospensivo e sulla limitazione dei motivi di ricorso non si applicano ai ricorsi contro l'inflizione di sanzioni.</p>	
<p>4 Le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e i possono essere impugunate mediante ricorso indipendentemente dal valore della commessa.</p>	
<p>5 Per il resto, le decisioni pronunciate sulla base del presente Concordato non sono impugnabili.</p>	
<p>6 È escluso il ricorso contro la conclusione di singoli contratti secondo l'articolo 25 capoversi 4 e 5.</p>	
	<p>3 In mancanza di disposizioni d'esecuzione cantonali, il Tribunale federale è competente per i ricorsi relativi all'applicazione del presente concordato.</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 54 Effetto sospensivo</b>	<b>Articolo 17 Effetto sospensivo (CIAP)</b>
1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.	1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 Il Tribunale amministrativo cantonale può concedere su richiesta l'effetto sospensivo, se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. In merito all'effetto sospensivo, si procede di norma a un unico scambio di scritti.	2 L'istanza di ricorso può, su richiesta o d'ufficio, accordare l'effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongono interessi prevalenti, siano essi pubblici o privati.
3 La richiesta di effetto sospensivo abusiva o contraria al principio della buona fede non è tutelata. Le pretese di risarcimento dei danni del committente e dell'offerente scelto sono giudicate dai tribunali civili.	3 Se l'effetto sospensivo viene accordato su richiesta del ricorrente e se ciò può causare un notevole pregiudizio, il ricorrente può, entro un termine ragionevole, essere obbligato a prestare garanzie per le spese processuali e per eventuali ripetibili. Se la garanzia non viene prestata in termine utile, la decisione sull'effetto sospensivo decade.
	4 Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno derivante dalla concessione dell'effetto sospensivo, se ha agito intenzionalmente o con grave negligenza.

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 55 Diritto applicabile</b>	
Sempre che il presente Concordato non disponga altrimenti, la procedura decisionale e la procedura di ricorso sono rette dalle disposizioni delle leggi cantonali sulla giurisdizione amministrativa.	--

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 56 Termine, motivi di ricorso e legittimazione</b>	<b>Articolo 15 Diritto di ricorso e termine (CIAP)</b>
1 I ricorsi devono essere presentati per scritto e motivati entro 20 giorni dalla notificazione della decisione.	2 I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta, debitamente motivati, entro 10 giorni dalla notifica delle decisioni.
2 Non si applicano le ferie giudiziarie.	2 <sup>bis</sup> Le ferie giudiziarie non valgono.
3 Mediante il ricorso è possibile impugnare: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. le violazioni del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; e</li> <li>b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.</li> </ul>	<b>Art. 16 Motivi di ricorso (CIAP)</b>
	1 Il ricorso è proponibile contro: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. le violazioni di diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento;</li> <li>b. l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.</li> </ul>
4 L'adeguatezza di una decisione non può essere esaminata nel quadro di una procedura di ricorso.	2 Non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.
5 Nella procedura per incarico diretto può interporre ricorso soltanto chi prova di poter e di voler fornire le prestazioni richieste o le prestazioni intercambiabili. Si può unicamente censurare che la procedura per incarico diretto è stata applicata a torto o che l'aggiudicazione è avvenuta mediante corruzione.	
	3 In mancanza di disposizioni d'esecuzione cantonali, possono essere fatte valere direttamente le disposizioni del presente concordato.

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 57 Esame degli atti</b>	<b>§ 17 Carattere confidenziale e diritti d'autore (DAAP)</b>
1 Nella procedura decisionale non sussiste il diritto di esaminare gli atti.	1 La documentazione presentata, che riguarda segreti commerciali e di fabbricazione, dev'essere trattata in modo confidenziale.
2 Nella procedura di ricorso il ricorrente può, su richiesta, esaminare la valutazione della sua offerta e altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.	2 Tale documentazione non può essere utilizzata senza il consenso dell'offerente o senza una base legale, né trasmessa o comunicata a terzi.



TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 58 Decisione sul ricorso</b>	<b>Articolo 18 Decisione (CIAP)</b>
1 L'autorità di ricorso può decidere essa stessa nel merito o rinviare la pratica all'autorità inferiore o al committente. In caso di rinvio emana istruzioni vincolanti.	1 Se il contratto non è stato ancora concluso, l'istanza di ricorso può annullare la decisione e decidere essa stessa nel merito oppure può rinviare la decisione, con o senza condizioni vincolanti, al committente.
2 Se il ricorso si rivela fondato e se il contratto con l'offerente scelto è già concluso, l'autorità di ricorso accerta in quale misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile.	2 Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l'istanza di ricorso constata il carattere illegale della decisione.
3 Contemporaneamente all'accertamento della violazione del diritto l'autorità di ricorso decide in merito a un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.	
4 Il risarcimento dei danni è limitato alle spese necessarie sostenute dall'offerente in relazione alla preparazione e alla presentazione della propria offerta.	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 59 Revisione</b>	
Se l'autorità di ricorso deve decidere in merito a una domanda di revisione, l'articolo 58 capoverso 2 si applica per analogia.	--

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>CAPITOLO 9 AUTORITÀ</b>	
<b>Articolo 60 Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni</b>	
<p>1 La sorveglianza dell'osservanza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici incombe alla Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC). Questa è composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il segretariato è gestito dalla SECO.</p>	--
<p>2 La CAPCC svolge segnatamente i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. definire all'attenzione del Consiglio federale la posizione della Svizzera negli organismi internazionali e fungere da consulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati;</li> <li>b. promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze tra la Confederazione e i Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel diritto svizzero degli impegni internazionali;</li> <li>c. curare i contatti con le autorità di sorveglianza estere;</li> <li>d. fornire consulenze e agire da mediatore nei casi particolari di litigio in relazione agli affari di cui alle lettere a-c.</li> </ul>	--
<p>3 Se sussistono indizi di una violazione degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici, la CAPCC può intervenire presso le autorità della Confederazione o dei Cantoni e chiedere loro di chiarire i fatti e di adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui siano accertate irregolarità.</p>	--
<p>4 La CAPCC può procedere a perizie o affidare tale compito a periti.</p>	--
<p>5 Emanando un regolamento interno. Questo sottostà all'approvazione del Consiglio federale e dell'OiAp.</p>	--

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
Articolo 61 Organo intercantonale	Articolo 4 Organo intercantonale (CIAP)
<p>1 L'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente dei Cantoni concordatari.</p>	<p>1 L'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente dei Cantoni concordatari.</p>
<p>2 L'OiAp svolge segnatamente i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la promulgazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP);</li> <li>b. le modifiche del presente Concordato, con riserva del consenso dei Cantoni concordatari;</li> <li>c. l'adeguamento dei valori soglia;</li> <li>d. la proposta al Consiglio federale di esenzione dall'assoggettamento al presente Concordato e la ricezione delle domande in merito da parte dei committenti conformemente all'articolo 7 capoverso 2 (clausola di esenzione);</li> <li>e. il controllo sull'esecuzione del presente Concordato da parte dei Cantoni e designazione di un ufficio di controllo;</li> <li>f. la tenuta dell'elenco degli offerenti e subappaltatori sanzionati conformemente all'articolo 45 capoverso 3;</li> <li>g. la regolamentazione dell'organizzazione e della procedura per l'applicazione del presente Concordato;</li> <li>h. lo svolgimento di attività quale punto di contatto nel settore dei trattati internazionali;</li> <li>i. la designazione dei delegati cantonali in organismi nazionali e internazionali nonché l'approvazione dei relativi regolamenti.</li> </ul>	<p>2 All'Organo intercantonale competono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la modifica del concordato, con riserva del consenso dei Cantoni concordatari;</li> <li>b. la promulgazione delle direttive d'applicazione del concordato;</li> <li>c. l'adeguamento dei valori soglia riportati negli allegati;</li> <li>c<sup>bis</sup> il ricevimento e la trasmissione di domande volte a escludere determinati committenti dal campo d'applicazione del presente concordato, sempre che altre imprese abbiano la possibilità di offrire queste prestazioni di servizio nella stessa area geografica essenzialmente alle stesse condizioni (clausola d'esclusione);</li> <li>d. (...)</li> <li>e. il controllo sull'esecuzione dell'accordo da parte dei Cantoni e designazione di un ufficio di controllo;</li> <li>f. la regolamentazione dell'organizzazione e della procedura per l'applicazione del concordato;</li> <li>g. lo svolgimento di attività quale punto di contatto nell'ambito di convenzioni internazionali;</li> <li>h. la designazione di delegati cantonali in organismi nazionali e internazionali, nonché l'approvazione di regolamenti.</li> </ul>
<p>3 L'OiAp prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto a un voto, che viene espresso da un membro del Governo cantonale.</p>	<p>3 L'Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto ad un voto, che viene espresso da un membro del competente governo cantonale.</p>
<p>4 L'OiAp collabora con le Conferenze dei direttori cantonali, con le conferenze specialistiche dei Cantoni e con la Confederazione.</p>	<p>4 L'Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei Direttori cantonali interessate e con la Confederazione.</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 62 Controlli</b>	<b>Articolo 19 Controlli e sanzioni (CIAP)</b>
1 I Cantoni sorvegliano l'osservanza del presente Concordato.	1 I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l'aggiudicazione, i committenti e gli offerenti si attengano alle disposizioni d'aggiudicazione.
2 L'OiAp tratta le denunce dei Cantoni riguardanti l'osservanza del presente Concordato da parte di altri Cantoni.	
3 I privati possono sporre denunce all'OiAp riguardanti l'osservanza del presente Concordato da parte dei Cantoni. La denuncia non conferisce qualità di parte né il diritto a una decisione.	
4 L'OiAp emana un regolamento in proposito.	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>CAPITOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI</b>	
<b>Articolo 63 Adesione, recesso, modifica e abrogazione</b>	<b>Articolo 20 Adesione e recesso (CIAP)</b>
1 Ogni Cantone può aderire al presente Concordato consegnando all'OiAp la propria dichiarazione di adesione.	1 Ogni Cantone può aderire al presente concordato consegnando all'Organo intercantonale la propria dichiarazione di adesione, il quale provvede a comunicarla alla Confederazione.
2 Il recesso può avvenire per la fine di un anno civile e deve essere comunicato con preavviso di sei mesi all'OiAp.	2 Il recesso può avvenire per la fine di un anno civile e deve essere comunicato con preavviso di sei mesi all'Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarlo alla Confederazione.
3 L'OiAp porta a conoscenza della Cancelleria federale l'adesione e il recesso nonché la modifica e l'abrogazione del presente Concordato.	
4 Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, i Cantoni possono emanare disposizioni di esecuzione in particolare per gli articoli 10, 12 e 26.	

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 64 Diritto transitorio</b>	<b>Articolo 22 Diritto transitorio (CIAP)</b>
<p>1 Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore del presente Concordato sono portate a termine secondo il diritto anteriore.</p>	<p>1 Il presente concordato vale per l'aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.</p>
<p>2 In caso di recesso di un Cantone, il Concordato ha effetto sull'aggiudicazione delle commesse pubbliche che sono state messe a concorso prima della fine dell'anno civile in cui il recesso acquista efficacia.</p>	<p>2 In caso di recesso, il concordato esplica i suoi effetti per l'aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso prima della fine dell'anno civile in cui il recesso acquista efficacia.</p>

TESTO VERIFICA CIAP (2019)	TESTO VIGENTE CIAP (2001) E DAAP (2001)
<b>Articolo 65 Entrata in vigore</b>	<b>Articolo 21 Entrata in vigore (CIAP)</b>
<p>1 Il presente Concordato entra in vigore non appena due Cantoni vi aderiscono. L'entrata in vigore viene comunicata dall'OiAp alla Cancelleria federale.</p>	<p>1 Il presente concordato entra in vigore non appena due Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.</p> <p>2 Lo stesso vale per complementi e modificazioni del presente concordato.</p>
<p>2 Per i Cantoni, che non hanno aderito al presente Concordato, rimane applicabile il Concordato del 15 marzo 2001.</p>	<p>3 Per i Cantoni che non hanno accettato le modifiche del 15 marzo 2001, rimane applicabile il concordato non modificato del 25 novembre 1994.</p>



Le seguenti disposizioni del CIAP 2001 e delle DAAP 2001 non sono più incluse nel CIAP 2019.

## **CIAP (2001)**

### **Art. 3 Esecuzione**

Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni di esecuzione, che devono essere conformi al concordato.

### **Art. 5<sup>bis</sup> Delimitazione**

- 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.
- 2 Nel settore dei trattati internazionali, gli impegni derivanti da questi ultimi sono trasposti nel diritto cantonale.
- 3 Nel settore non contemplato da trattati internazionali, le disposizioni cantonali interne vengono armonizzate.

### **Art. 13 Disposizioni cantonali d'esecuzione**

Le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono:

- a. le necessarie pubblicazioni, nonché la pubblicazione dei valori soglia;
- b. il riferimento a specifiche tecniche non discriminatorie;
- c. la fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte;
- d. una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili;
- e. il reciproco riconoscimento della qualifica degli offerenti iscritti in liste permanenti dei Cantoni concordatari;
- f. adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g. l'aggiudicazione mediante decisione;
- h. la notifica dell'aggiudicazione corredata da una breve motivazione;
- i. la limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi;
- j. l'archiviazione.

## **DAAP (2001)**

### **§ 16 Informazioni**

- 1 Il committente risponde entro breve termine a domande in merito alla documentazione di gara, a condizione che l'informazione supplementare non conferisca vantaggi inammissibili nel seguito della procedura.
- 2 Importanti informazioni rilasciate a un offerente devono essere comunicate simultaneamente anche a tutti gli altri.

### **§ 25 Indennità**

L'elaborazione della domanda di partecipazione nella procedura selettiva o dell'offerta non comporta di regola alcuna indennità.